

Attualità

Come confezionare i contenitori per resti mortali?

Determinazione Regione Emilia Romagna 6/10/2004, n. 13871 ed art. 1, co. 8, lett. h) del Regolamento Regionale Lombardia 6/2/2007, n. 1

PARTE I

di Carlo Ballotta

I cofani e recipienti per il trasporto di salme ⁽¹⁾ (art. 17 D.P.R. 285/90), cadaveri ⁽²⁾ (art. 24 e seguenti D.P.R. 285/90), ossa (art. 36 D.P.R. 285/90) e resti mortali (artt. 3, co. 1 lett. b) e 5 D.P.R. 254/2003), parti anatomiche riconoscibili (art. 3, co. 1 e 2 D.P.R. 254/2003), feti, prodotti abortivi ⁽³⁾ e da concepimento (art. 7 ⁽⁴⁾ D.P.R. 285/90) e ceneri (art. 80, co. 5 D.P.R. 285/90), nel nostro ordinamento nazionale ⁽⁵⁾

⁽¹⁾ "SALMA" è il corpo umano privo delle funzioni vitali prima e durante il periodo d'osservazione e deve essere trasportato "a cassa aperta" ossia nel rispetto dell'art. 17 D.P.R. 285/90, poi meglio implementato dalle diverse Leggi Regionali: esempio: Emilia-Romagna con Determinazione Servizio Sanità Pubblica 6/10/2004 n. 13871, Toscana con L.R. 4/4/2007 n. 18.

⁽²⁾ Solo la Regione Lombardia ha autonomamente disciplinato questa materia con l'Allegato 3 del proprio regolamento regionale 9/11/2004 n. 6 così come modificato dal regolamento regionale 6/2/2007 n. 1, dettando nuovi parametri per la costruzione delle casse mortuarie.

⁽³⁾ Indicazioni più precise sulla tipologia di "ferettrino" per smaltimento in cimitero di materiale biologico umano spettano all'ASL, cui concerne, pur sempre l'autorizzazione al trasporto, l'uso di casse per cadavere, risulta quasi ultroneo, perché la massa corporea da seppellire o cremare non è certo paragonabile a quella di un corpo pienamente formato, come, invece, accade per il "NATO-MORTO". Diverse ditte di articoli funerari propongono recipienti di materiale "leggero", foderate internamente con uno strato impermeabile, così da scongiurare la fuoriuscita di materia semiliquida.

⁽⁴⁾ L'art. 7 D.P.R. 285/90 spicca per una incredibile varietà nei termini linguistici, abbinati ad un criterio cronologico, questa scelta lessicale è foriera di noie interpretative e vuoti interpretativi in materia, sarebbe più agevole ricorrere alla locuzione unica di "Prodotti Abortivi" (Andrea Poggiali, Tracce di polvere nel prossimo regolamento di Polizia Mortuaria, ISF n. 4/2000).

⁽⁵⁾ Per economicità "editoriale" si tralasciano, volutamente, le normative regionali quando esse tendano a ricalcare in

di polizia mortuaria sono quelli indicati dalle seguenti fonti normative:

- Art. 36, co. 2 D.P.R. 285/90 (cassette ossario);
- Art. 30 D.P.R. 285/90 e paragr. 9 circolare Min. Sanità 24/1993: casse predisposte per:
 - a) Tumulazione (art. 76 e seguenti D.P.R. 285/90);
 - b) Traduzione di cadaveri da e verso l'Estero (eccetto i casi di cui alla Convenzione di Berlino del 10 febbraio 1937);
 - c) Trasferimenti da Comune a Comune ed oltre i 100 km;
 - d) Trasporto e sepoltura di infetti (6) (artt. 18 e 25 D.P.R. 285/90);
- Art. 75, co. 3 e seguenti D.P.R. 285/90 (bare di solo legno per inumazione o cremazione);
- Art. 80, co. 2 D.P.R. 285/90, paragr. 14.1 lett. d9) circolare Min. Sanità 24/1993 nonché artt. 1 lett. e) e 2 D.M. 1° luglio 2002 (urne cinerarie);
- Art. 31 D.P.R. 285/90, implementato poi dai D.M. 7 febbraio 2007 e 28 giugno 2007 (materiali plastici in sostituzione dello zinco);
- D.M. 12 aprile 2007, provvedimento assunto ai sensi degli artt. 31 e 75, co. 3 D.P.R. 285/90 (bare di cellulosa e non più in legno massello per inumazione o cremazione);
- Risoluzione Min. Salute n. DGPREV-IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23 marzo 2004 (cofani leggeri

modo pedissequo e continuativo il dettato del D.P.R. 285/90.

⁽⁶⁾ I materiali alternativi allo zinco ex D.M. 7/2/2007 e 28/6/2007 trovano il loro maggior limite, proprio in caso di infetti, per i quali se si eccettua la cremazione, è sempre richiesta la controcassa metallica, persino se saranno inumati, previa, paradossalmente la neutralizzazione di quest'ultima ex art. 75, co. 2 D.P.R. 285/90. Questo orientamento del Ministero della Salute è stato confermato anche dal D.M. 12/4/2007.

per inumazione o cremazione di esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo);

- Paragr. 5 circolare Min. Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (cassoni esterni facilmente lavabili o semplici casse lignee foderate al loro interno con involucri flessibili, impermeabili ed "ecologici" di cui ai D.M. 7 febbraio 2007 e 28 giugno 2007; questa soluzione, di solito, è impiegata per la raccolta salme su luoghi di incidenti, sinistri stradali e morte violenta. Una valida alternativa è sempre il cosiddetto "body bag", un sacco impermeabile sul fondo con maniglie e chiusura a cerniera).

Il Ministero della Salute, però, dopo il D.P.C.M. 26 maggio 2000, con cui tutte le autorizzazioni di polizia mortuaria ministeriali venivano demandate alle regioni, a più riprese, ha avocato a sé, non senza qualche titubanza iniziale (circolare p.n. 4405 del 2/2/2001 poi rettificata dalla circolare p.n. 4317 del 11/09/2000 p.n. 400.VIII/9L/1924 del 21/5/2002), la potestà di autorizzare ai sensi degli artt. 31, 75 co. 3 e 77 D.P.R. 285/90 bare diverse da quelle di cui agli artt. 30 e 75 co. 4 e seguenti del D.P.R. 285/90, prima con i D.M. 7/2/2007 e 28/6/2007 e soprattutto con il recentissimo D.M. 14/4/2007, in quanto tali atti non sarebbero a contenuto gestionale, ma normativo, rientrando, così nelle fattispecie regolate dall'art. 115, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 112/1998.

Eventuali trasgressioni a queste condizioni prodromiche alla partenza stessa del trasporto funebre sono soggette alla sanzione ex art. 358 R.D. 1265/1834, così come novellata nel suo importo dall'art. 16 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196, laddove la Regione (7) o i Comuni (ex art. 16 L. 16 gennaio 2003, n. 3) non si sia dotata di un proprio sistema autonomo di diritto punitivo.

Da circa 10 anni a questa parte ravvisiamo con sempre maggior frequenza un dato allarmante per l'attività cimiteriale: i morti sepolti in terra, nei loculi o nelle tombe, decorso il periodo legale di sepoltura hanno elevate percentuali di mancata o imperfetta scheletrizzazione.

Il fenomeno, inizialmente avvertito nel corso delle esumazioni decennali (20% di inconsunti, con punte in zone umide del 70-80%) è in effetti la sommità di un iceberg, perché solo in questo primo decennio del XXI secolo cominceranno ad entrare in turnazione i loculi o i posti feretro in sacello frutto della crescita delle tumulazioni degli anni sessanta, anche in virtù di politiche comunali dirette a non accogliere più l'istanza di rinnovo, ex art. 92, co. 1 D.P.R. 285/90, delle concessioni in scadenza, determinando, di fatto, un riciclo forzato.

(7) Esempio: L.R. Lombardia 8 febbraio 2005, n. 5; art. 7, co. 2, lett. d) L.R. Emilia Romagna 29 luglio 2004, n. 19; art. 12 L.R. Marche 1° febbraio 2005, n. 3.

Già in molte città si avvertono percentuali di indecomposti che variano fra il 20-30% e il 50-60% ed anche più in caso di estumulazione, per l'intrinseca inefficienza dei nostri cimiteri "ad accumulato", volti a conservare le spoglie, per lunghissimo tempo in una sorta di immortalità postuma, sino all'esasperazione massima di questo concetto tradotta nell'istituto della concessione perpetua abrogato solo con il D.P.R. 803/75. Con il comma 1 dell'art. 3 D.P.R. 254/2003 è stata introdotta apposita norma per dettare la definizione "ufficiale" di "RESTO MORTALE", dopo che il legislatore aveva già tentato a più riprese, con due diversi atti di tipo istruttivo come la circolare Min. Sanità 24/1993, la successiva circolare Min. Salute 10/1998, cui seguì, sotto il profilo giuridico la ben più importante L. 130/2001, di fornire una identificazione in via amministrativa, basata sul criterio cronologico, della complessa fattispecie medico-legale conosciuta dagli addetti ai lavori come "esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo".

La circolare dell'allora Ministero della Sanità, 31 luglio 1998, n. 10, nell'illustrare i modi di trattamento (8) e confezionamento dei resti mortali indicava:

- paragrafo 2, lettere b) e c): resto mortale proveniente da esumazione da trasferire ad altra fossa: si riconosce piena liceità all'uso di contenitori "light" per spessori ed essenza; se esso è avviato a cremazione, deve esser di materiale facilmente combustibile;

- paragrafo 3, lettera a): resto mortale proveniente da estumulazione da inumare in campo indecomposti: è legittimo l'impiego di un contenitore "a basso impatto ambientale";

- paragrafo 3, penultimo comma: resto mortale proveniente da estumulazione da ritumulare: occorre il reintegro delle condizioni di ermeticità del feretro (non basta, quindi, il solo "contenitore") si evidenzia la percolazione di fluidi postmortali dovuti alla colliquazione delle parti molli.

La stessa circolare richiamava la tecnica del "rifascio", che consiste, appunto, nell'avvolgere esternamente il feretro esistente (lesionato o scoperchiato) in un cassone di zinco, da saldare in modo opportuno secondo l'art. 30, co. 3 del D.P.R. 285/90 con lo stagno o con un particolare mastice di cui al paragr. 9.1 della circolare Min. Sanità 24/1993.

Non era considerata, dalla circolare Min. Salute 10/1998 la circostanza di resto mortale estumulato (9),

(8) Ovviamente vale l'art. 87 D.P.R. 285/90 con cui s'inibisce ogni azione violenta volta a comprimere dimensioni ed ingombri del cadavere incorrotto.

(9) Prima del D.P.R. 254/2003 per i feretri estumulati valeva solo l'art. 86, co. 2 del D.P.R. 285/90. Lo stesso Ministero della Salute con nota p.n. 400.VIII/9Q/1686 e 400.VIII/9Q/2515 ambedue del 4/7/2003 aveva rammentato la vigenza a tale data del comma 2 dell'art. 86 del D.P.R. 285/90, e quindi "non era consentita la cremazione di resti

da condurre subito a cremazione (10), in quanto recepita solo successivamente con il D.P.R. 254/2003 (si veda la risposta in data 30 ottobre 2003 con nota di p.n. 400.VIII/9Q/3886 dello stesso Ministero in relazione ad uno specifico quesito posto da SEFIT).

In talune realtà locali diverse AUSL, cui compete, pur sempre, ai sensi dell'art. 16, co. 2 D.P.R. 285/90 la vigilanza sui trasporti funebri, asserivano che, nell'evenienza di trasporti fuori (11) del territorio comunale di partenza, dovesse essere adottato un cofano omologato per trasporto di cadavere, sì biodegradabile e/o facilmente combustibile, rispondente, però, alle caratteristiche tecniche richieste dalle autorizzazioni di cui all'art. 31 del D.P.R. 285/90.

Si tratta, forse, dei D.M. 7/2/2007 e 28/6/2007 (12) emanati dal Ministero della Salute? Se così fosse, occorrerebbe pur sempre un cofano esterno di sostegno, anche perché la cassa di cui al recentissimo D.M. 12/4/2007 serve per il trasporto e la inumazione, o cremazione di cadaveri e non di resti mortali.

Per semplici trasferimenti entro il recinto cimiteriale o, comunque, all'interno dei confini comunali sarebbe stato sufficiente anche un feretro diverso, per materiali di costruzione e spessori dei lati "portanti" secondo il disposto dei paragr. 2 e 3 Circ. Min. Salute 10/1998.

Finalmente si pronuncia lo stesso Ministero della Salute, con la risoluzione p.n. DGPREV-IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23/3/2004.

Pertanto:

A) La procedura per il confezionamento dei resti mortali a seguito di estumulazione viene equiparata, a quella a seguito di esumazione (ovvero si può ricorrere allo stesso genere di cassa "leggera").

mortali derivanti da tumulazione senza procedere ad inumazione, anche quando fossero decorsi 20 anni dalla tumulazione".

(10) Diversa è la modalità di espressione del consenso: la circolare Min. Sanità 24/93 parlava di aventi titolo non dissenzienti, la circolare Min. Salute 10/98 e la risoluzione del Ministero seguente all'emanazione del D.P.R. 254/2003 richiedono, invece l'esplicito consenso, proprio perché da una definizione del resto mortale caso per caso si è passati ad un criterio standardizzato. Basta, tuttavia, un semplice assenso, neppure troppo formalizzato, se la cremazione, è stabilita, in via generale, come trattamento per i resti morali dall'ordinanza sindacale con cui si regolano esumazioni ed estumulazioni, poiché l'avente titolo non esprime una volontà propria. Ovviamente il disinteresse o l'irreperibilità, dimostrata con diligente ricerca da parte del Comune, valgono come silenzio-assenso.

(11) Ai sensi del paragr. 9 della circolare Min. Sanità 24/93 era compito dei vigili sanitari o comunque del personale AUSL verificar, per i trasporti funebri fuori Comune, il corretto confezionamento del feretro attraverso la redazione di apposito verbale e l'apposizione dei sigilli sulla bara a garanzia della sua integrità.

(12) Il dispositivo plastico in questione, infatti, è un involucro flessibile, simile ad un sacco.

B) Ove non permangano motivi ostativi di natura igienico sanitaria (sostanzialmente la rilevazione di parti molli) è sufficiente un "imbollo" (13) biodegradabile idoneo all'inumazione ex art. 75, co. 1 D.P.R. 285/90 o facilmente combustibile per la cremazione.

È sempre bene richiedere alle ditte produttrici, da parte dell'ufficio cimiteriale copia della certificazione con cui attestati la biodegradabilità (dell'ente certificatore, ministeriale laddove esistente).

Gli standards costruttivi individuati dalla risoluzione (consistenza delle pareti e forma capaci di contenere, sostenere il peso e sottrarre alla vista esterna il resto mortale) determinano che è possibile usare:

1) l'originario (14) feretro, ove questo riesca ancora a garantire l'impermeabilità (almeno la vasca di zinco posta sotto alla schiena del resto mortale deve esser ancora integra ... o non del tutto corrosa);

2) un contenitore senza, per forza, la struttura del feretro per cadavere (ex artt. 30, 31 e 75 D.P.R. 285/90), ma, comunque, rispondente alle regole stabilite dal Ministero, e quindi cofani di legno, anche di spessore inferiore a 20 millimetri., casse di cartone (cellulosa) o altro materiale decomponibile purché sufficientemente rigido (15) e solido, almeno per il tempo necessario alla suo trasferimento. Per la maggior economicità in molti cimiteri è invalso il ricorso al cofano di cartone o legno grezzo.

C) È necessario riportare all'esterno del cofano di resti mortali nome, cognome, data di nascita e di morte, per la facile identificazione.

D) Solo nell'evenienza in cui la competente autorità di vigilanza (ASL, Comune, in funzione delle specifiche normative regionali o locali) abbia ravvisato la persistenza di parti molli è d'obbligo, per il trasporto dei resti mortali, un feretro avente proprietà similari (ossia resistenza meccanica, ermeticità ...) a quelle di trasporto per cadaveri.

Secondo il Ministero, per gli esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo provenienti da esumazioni ordinarie ed estumulazioni ordinarie è, allora, consentaneo alla Legge anche l'utilizzo di un cofano alternativo alle casse di cui agli artt. 30, 31 e

(13) Tale contenitore non rientra nelle fattispecie autorizzate di cui agli artt. 31 e 75 co. 3 del D.P.R. 285/90 poiché tali autorizzazioni "tecniche" riguarderebbero le casse mortuarie per cadaveri e non per resti mortali.

(14) Mentre per i cadaveri si deve cercare di utilizzare lo stesso feretro, magari integrato con un cassone da rifascio (art. 88, co. 2 D.P.R. 285/90), per i resti mortali è auspicabile un cofano di minor impatto ambientale, soprattutto se l'esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo sarà interrato o cremato.

(15) Non è, quindi, regolare trasferire il resto mortale avvolto solo in un manufatto plastico ad effetto impermeabilizzante.

75 D.P.R. 285/90, purché esso riporti sull'esterno gli estremi identificativi⁽¹⁶⁾ del resto mortale.

Quest'ultimo non deve sempre soddisfare i requisiti tecnici di assoluta impermeabilità richiesti per il trasporto cadavere dagli artt. 30 e 31 D.P.R. 285/90. Sono, quindi, possibili anche il legno di spessore ridotto (come accade per le parti anatomiche⁽¹⁷⁾ da condurre ad inumazione o cremazione), il cartone, la plastica ecologica, in rapporto alla metodica di smaltimento prescelta.

Ovviamente il vero problema cruciale è la presenza o meno di parti molli⁽¹⁸⁾ e del conseguente rischio biologico per necrofori ed affossatori.

Se si riscontra la sussistenza, ancorché residua, di parti molli, con conseguente percolazione di liquami cadaverici ed il resto mortale deve essere ritumulato, il paragrafo 3, comma 2 della circolare Min. Sanità 10/1998 prescrive il rifascio⁽¹⁹⁾ (cioè il cassone di zinco esterno⁽²⁰⁾), per ricostituire la tenuta stagna a liquidi e gas che, altrimenti, si potrebbero liberare nell'ambiente.

Se vi sono analoghe situazioni di parti molli e il resto mortale è da cremare, si debbono porre in essere soluzioni capaci di:

A) Evitare l'eventuale percolazione di fluidi (ad es. con sistema impermeabile di raccolta, come un sacco plastico, una vaschetta o con l'aggiunta di sostanze capaci di assorbire liquidi) durante la sosta in camera mortuaria⁽²¹⁾ o lo stesso inserimento nel forno.

B) Ridurre la sgradevole percezione olfattiva dell'odore causato dal resto mortale.

Meglio non servirsi dell'avvolgimento con la lamiera di zinco, perché molti forni non sono progettati per bruciare il metallo e filtrarne il particolato (si vedano a

⁽¹⁶⁾ Dall'editto napoleonico di Saint Cloud in avanti ogni sepoltura deve riportare gli estremi del proprio "oggetto", ossia, Nome, Cognome, nonché date di nascita e morte.

⁽¹⁷⁾ Se verranno tumulate occorre una cassa con le caratteristiche di cui all'art. 30 D.P.R. 285/90 e, quindi, un ferettrino confezionato con la duplice cassa lignea e metallica.

⁽¹⁸⁾ Le cosiddette parti molli sono i residui di tessuto tegumentale, muscolare, adiposo, degli organi interni che coincidono, in genere, con la produzione di liquido cadaverico dovuta al disfacimento delle catene proteiche; per effetto di adipocera, mummificazione (caso più raro) e soprattutto codificazione (fenomeno tipico dei cadaveri racchiusi in duplice cassa stagna) la percolazione, fortemente rallentata, può continuare per molto tempo.

⁽¹⁹⁾ La questione del rifascio solo in caso di presenza di parti molli è una conseguenza dei motivi che stanno alla base della constatazione della perfetta tenuta o sistemazione del feretro (art. 88, co. 2 D.P.R. 285/90).

⁽²⁰⁾ Non è chiarito se occorra anche il contenitore ligneo, in molti comuni, soprattutto in passato, si credeva bastevole la vasca zincata munita di coperchio saldato a tenuta stagna.

⁽²¹⁾ Spesso i feretri sostano anche diversi giorni in attesa di cremazione, perché gli impianti quasi mai riescono ad evadere tempestivamente tutte le richieste di incinerazione.

tal proposito gli Artt. 18 co. 2 e 19 co. 2 del Reg. Reg.le Lombardia 9/11/2004, n. 6).

I motivi della tenuta o sistemazione del feretro sono sostanzialmente due:

1. preservare l'ambiente esterno dai miasmi, dal contagio (nei primi tempi dopo il decesso) dovuto al contatto con i liquidi originati dalla putrefazione se il cadavere non è inumato⁽²²⁾;

2. contenimento⁽²³⁾ (sia per favorire la traslazione, sia per occultare alla vista dei frequentatori del cimitero il cadavere e le sue trasformazioni di stato spesso ripugnanti). La cassa, quindi, anche per ragioni di pietas, deve sempre esser chiusa.

Se non si hanno parti molli le uniche funzioni occorrenti sono quelle dette di ritenzione meccanica della massa inerte del cadavere.

Laddove il feretro svolga il solo compito di racchiudere la spoglia mortale (e quindi di occultamento del resto mortale) è pleonastico il rifascio di zinco ai sensi del paragr. 3 Circ. Min. Salute 10/1998.

La non impermeabilità, permettendo, seppur in ambiente stagno (il loculo) un certo ricambio d'aria è anche funzionale alla scheletrizzazione.

Se invece ci sono reali pericoli per la salute pubblica (sia per gli operatori sia per gli utenti dei servizi cimiteriali) spetta all'ASL ex art. 88, co. 2 D.P.R. 285/90⁽²⁴⁾ (se non è ancora intervenuta apposita legge regionale come accade in Lombardia con l'art. 20, co. 7 Reg. Reg.le 6/2004 ed Emilia Romagna con l'art. 12, co. 1 L.R. 19/2004) valutare attentamente tale situazione e impartire a necrofori ed affossatori le istruzioni da seguire durante la movimentazione della bara.

Questa breve carrellata rappresenta l'evoluzione storica della legislazione statale.

Nel frattempo entrano in vigore le due normative regionali, in tema di servizi necroscopici, funebri e cimiteriali, più innovative, varate da Lombardia ed Emilia Romagna. Anche esse, proprio grazie al loro impianto più moderno rispetto al D.P.R. 285/90, affrontano esplicitamente la questione dei resti mortali pro-

⁽²²⁾ In caso di inumazione è lo strato di terreno tra il piano di campagna ed il coperchio della cassa assieme a quello di almeno 50 cm dal fondo della buca alla falda freatica a filtrare e neutralizzare il percolato cadaverico.

⁽²³⁾ La cassa mortuaria risponde anche ad un'esigenza di pietas, non conosciuta, ad esempio, nel mondo mediorientale, dove i cadaveri sono sepolti in fossa di terra avvolti solo nel sudario.

⁽²⁴⁾ A giudizio della dottrina (Cfr. Bruschi-Panetta, Nuovo ordinamento di polizia mortuaria, Bologna, 1991, 180 ss.), l'art. 88 si riferirebbe alle estumulazioni di feretri per il trasporto anche in altri cimiteri. Da queste considerazioni consegue l'ammissibilità della delega, accompagnata da dettagliate prescrizioni, in caso di esumazioni ed estumulazioni straordinarie finalizzate al trasporto dei feretri all'interno del medesimo cimitero. Quando, invece, tali operazioni fossero finalizzate al trasporto in altra sede si propende per l'inammissibilità della delega.

venienti da operazioni massive di esumazione ed estumulazione.

Le disposizioni di cui all'art. 20, commi 8 e 9 del Reg. reg.le Lombardia 6/2004 così recitavano:

"8. Sul contenitore di esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi utilizzato per il trasporto sono riportati il nome, il cognome e la data ⁽²⁵⁾ di morte del defunto.

9. Nel trasporto fuori del cimitero di esiti di fenomeni trasformativi con parti molli o comunque in condizioni da rendere necessaria ⁽²⁶⁾ l'adozione di misure precauzionali igienico-sanitarie, il contenitore di cui al comma 8 viene racchiuso in una cassa di materiale facilmente lavabile e sanificabile quale metallo, vetroresina o similari, il cui coperchio è collegato al fondo con guarnizioni a tenuta. La cassa è tolta prima della successiva operazione cimiteriale, sia questa l'inumazione, la tumulazione o la cremazione. In caso di tumulazione si applica l'articolo 18."

Il sullodato art. 20, commi 8 e 9 (esplicito anche dal paragr. 5 della circolare Min. Salute 30/5/2005, n. 21/SAN) presentava, invero, qualche difficoltà interpretativa, così è stato completamente novellato con l'art. 1, co. 1, lett. h) del Reg. Reg.le Lombardia 1/2/2007, n. 1 con il quale, in sostanza, viene modificata la prima parte della norma; tra l'altro il legislatore evita volutamente di specificare l'obbligo di adoperare determinati strumenti o peculiari prescrizioni tecniche, la regola, infatti, ridisegnata "a maglie larghe" si limita ad un generale riferimento a "contenitori idonei alla destinazione", semplificando, così, le istruzioni precedenti, particolarmente onerose da rispettare.

Data, comunque, l'adozione di speciali cautele, ancorché generiche, imposte *ope legis* per scongiurare il cosiddetto rischio biologico, parrebbe proprio che un verbale di verifica, sulla scia dell'art. 88, co. 1 D.P.R. 285/90 debba considerarsi necessario, anche se l'allegato 4 alla D.G.R. 7/20278 del 21/1/2005 non si presta allo scopo.

Ma un buon necroforo dovrebbe ben sapere come redigere un siffatto verbale.

La formulazione delle norme sul trasporto di resti mortali contenute nella Determinazione Emilia Romagna n. 13871/2004 è, invece, la seguente:

"[...] Per il trasporto di resti mortali che non presentano parti molli si deve utilizzare un contenitore in materiale combustibile e biodegradabile, chiuso, di spessore e portata sufficiente in relazione al peso trasportato, riportante all'esterno nome, cognome, data di morte del defunto.

Per il trasporto fuori ⁽²⁷⁾ del cimitero di resti mortali con parti molli o comunque in condizioni da rendere necessaria l'adozione di misure precauzionali igienico-sanitarie, il contenitore di cui al precedente comma viene racchiuso in una cassa di materiale facilmente lavabile e sanificabile, quale metallo, vetroresina o similari a chiusura ermetica. Detta cassa deve essere tolta prima della successiva operazione cimiteriale, sia questa la inumazione, la tumulazione ⁽²⁸⁾ o la cremazione."

L'art. 12 della L.R. Emilia Romagna 19/2004 vincola gli operatori del *post mortem* ad un'adeguata formazione professionale.

Poiché le esumazioni e le estumulazioni sono regolate dal Sindaco (con ordinanza) le istruzioni dovranno essere contenute nell'ordinanza stessa e l'addestramento dei necrofori consiste almeno nel verificare, nel personale del cimitero la conoscenza delle norme e stabilire come, qualora si dovessero riscontrare situazioni critiche, ci si debba rivolgere subito all'ASL per avere indicazioni comportamentali (dopo aver consultato i responsabili gestionali), così questo *modus operandi*, con continuo scambio di informazioni e conoscenze, diventerà di riferimento, integrando la prassi già codificata.

⁽²⁵⁾ La circolare Min. Salute 10/98 richiedeva, invece, tra gli estremi anagrafici per identificare il *de cuius* anche la data di nascita.

⁽²⁶⁾ Se si tratta di constatare la tenuta del feretro (art. 88 D.P.R. 285/90), fattispecie che la normativa (legge e regolamento) regionali non considerano e, quindi, da qualificare come tuttora vigente, anche in Lombardia), sarebbe necessario un verbale di tale constatazione (potendo tra l'altro la questione su chi ne abbia la competenza).

⁽²⁷⁾ In dottrina (Bruschi-Panetta, nuovo regolamento di polizia mortuaria, editrice S.E.P.E.L., Mirerbio Bologna 1990) si pensava non fosse possibile delegare le precipe funzioni del coordinatore sanitario di cui all'art. 88, co. 1 D.P.R. 285/90 volte ad attestare la perfetta tenuta stagna del feretro prodromica alla stessa autorizzazione al trasporto ex art. 24 D.P.R. 286/90, qualora il trasporto fosse diretto fuori del cimitero di prima sepoltura, tuttavia l'intera disciplina sulle esumazione e le estumulazioni in Emilia Romagna è stata profondamente novellata con l'art. 12 della L.R. 19/2004.

⁽²⁸⁾ Se la nuova destinazione è la tumulazione (nello stesso tumulo o in nuova tomba) ed è necessario il rifascio ex art. 88, co. 1 D.P.R. 285/90 conviene procedere subito racchiudendo il resto mortale nella duplice cassa ex art. 30 D.P.R. 285/90 senza aspettare di aver concluso il trasporto.